



Società Ginnastica Bresciana
FORZA E COSTANZA
Associazione Sportiva Dilettantistica
- dal 1886 -



SOCIETÀ GINNASTICA BRESCIANA FORZA E COSTANZA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'anno 2023 il giorno 04 del mese di dicembre alle ore 18.00, presso la sede sociale di via Bazoli n.10, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria e straordinaria in seconda convocazione della S.G.B. FORZA E COSTANZA A.S.D.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il Sig. Giorgio Majorana Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Informa che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione, essendo stata convocata nei modi previsti dall'art. 12, 13 e 14 dello Statuto Sociale ed in particolare mediante pubblicazione sul quotidiano BRESCIAOGGI in data 15-11-2023 e affissione all'albo della Società, deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo
- 2) Presentazione ed approvazione rendiconto anno 2022-2023
- 3) Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2023-2024
- 4) Proposta di modifiche allo Statuto Sociale in ottemperanza alla "Riforma dello Sport"

Il Presidente prende la parola e spiega ai presenti i fatti principali avvenuti nel corso dell'anno 2022-2023. Successivamente lo stesso procede alla lettura del rendiconto dell'anno 2022-2023 nonché del bilancio di previsione per il 2023-2024.

Terminata la lettura il Presidente invita i presenti a prendere la parola ed apre un dibattito nel corso del quale vengono fornite delucidazioni e chiarimenti sulle poste contabili del rendiconto. Al termine del dibattito l'Assemblea all'unanimità

Delibera

- di approvare il rendiconto 2022-2023
- di approvare il preventivo 2023-2024

Passando alla trattazione del 4° punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche necessarie a conformare lo statuto sociale secondo le vigenti normative.

25127 BRESCIA - Via Bazoli, 10 Tel/fax 030 24.11.007
P.IVA 03191450174 - C.F. 80055970174

e_mail segreteria@forzaecostanzabrescia.it Sito web www.forzaecostanzabrescia.it



Società Ginnastica Bresciana
FORZA E COSTANZA
Associazione Sportiva Dilettantistica
- dal 1886 -



Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica ove necessaria.

A conclusione della lettura dei n°34 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21.30 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale redatto seduta stante.

Il Segretario
Paolo Rizzardi

il Presidente
Giorgio Majorana

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

ORIGINALE - Atto Registrato
il 07/12/23 al N. 4369 serie 3

Per IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
Francesco Falcone

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



25127 BRESCIA - Via Bazoli, 10 Tel/fax 030 24.11.007
P.IVA 03191450174 - C.F. 80055970174

e_mail segreteria@forzaecostanzabrescia.it Sito web www.forzaecostanzabrescia.it

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

La "SOCIETÀ GINNASTICA BRESCIANA FORZA COSTANZA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 c.c. e ss., dell'art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché dell'art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i., per brevità in breve "S.g.b. Forza e Costanza A.s.d."

Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "A.S.D.", salvo non diversamente previsto.

Art. 2 – Sede e Durata

L'Associazione ha sede in Brescia, Via Bazoli, 10. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, anche a seguito di modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo delibera il trasferimento della sede legale in altro luogo all'interno del medesimo Comune, senza necessità di modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto.

Art. 3 - Bandiera e Distintivo

La bandiera sociale è tricolore (bianco – rosso – verde) da un verso e bianco-celeste dall'altro. Sul verso bianco-celeste figura uno stemma sociale formato dalla stella d'Italia con la punta centrale sormontata dalla corona turrita di Brescia ed al centro la leonessa rampante, contornato dalla legenda "SOCIETÀ GINNASTICA BRESCIANA FORZA E COSTANZA BRESCIA - 1886". Il distintivo riproduce lo stemma della bandiera.

Art. 4 – Oggetto Sociale e Scopi

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.

L'Associazione persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dell'obbligatorietà del rendiconto, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.



L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i. In particolare, l'Associazione ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche quali ginnastica, judo, karate e danza nonché di qualsiasi ulteriore disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica prevista dalle disposizioni del C.O.N.I. e/o del C.I.P. mediante l'iscrizione al suo Registro e al Registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica degli enti sportivi, quali Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva, cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento secondo la normativa applicabile.

L'Associazione altresì svolge attività didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva praticata con le finalità e l'osservanza delle disposizioni e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall'I.R.C. e dal C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti sportivi, anche paralimpici, e comunque iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2021.

L'Associazione gestisce attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico, con:

- a) l'organizzazione di attività ludiche e di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico;
- b) la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportivo-agonistiche;
- c) la promozione e lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e accessorie secondo le disposizioni dei relativi enti sportivi ai quali delibererà di aderire accettandone Statuto e Regolamenti.

Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- b) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive;
- c) organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento psicofisico;



- d) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata;
- e) gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- f) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, inter caetera, sponsorizzazione, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento;
- g) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari anche per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate;
- h) collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dai rispettivi enti sportivi alla quale delibererà di aderire.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.

Art. 5 – Affiliazione

Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P. L'Associazione ha facoltà di affiliarsi ad altri enti sportivi per la medesima specialità sportiva.

L'Associazione si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali degli enti sportivi a cui l'Associazione intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna a tessere agli enti sportivi per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti, ovvero gli altri soggetti per cui la regolamentazione dell'ente sportivo prevede lo status di tesserato.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P. e/o dagli enti sportivi.

L'Associazione s'impegna altresì a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e dei Tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee degli enti sportivi così come previsto dalle disposizioni delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 6 – Soci

Sono soci tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, Enti) che ne facciano domanda scritta. Con la domanda di adesione, il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento interno, ad attenersi alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo ed al versamento dei contributi stabiliti dallo stesso.

Gli associati possono essere:

- a) Benemeriti: sono nominati dall'assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, tenendo conto delle speciali benemeritenze acquisite nei confronti della società;
- b) Sostenitori: sono coloro che versano annualmente una quota straordinaria,
- c) Ordinari: sono coloro che pagano annualmente una quota ordinaria associativa
- d) Atleti: sono coloro che svolgono attività sportiva e pagano, oltre la quota annua ordinaria associativa, la quota di frequenza prevista.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione, neppure nel caso in cui, a seguito di delibera consigliare, vengano previste quote differenziate.

Il Consiglio Direttivo può deliberare che alcuni associati atleti vengano esonerati dal pagamento di ogni quota, esplicitandone i motivi.

Le quote suddette vengono fissate dal Consiglio Direttivo.

Le somme versate per le quote associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.

Art. 7 - Domanda di Ammissione

Per diventare Associato ogni aspirante dovrà:

- essere di specchiata moralità;
- dichiarare di accettare lo statuto;
- pagare la quota annua associativa.

La validità della qualifica di associato viene efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di adesione entro trenta giorni.

Una volta acquisita la qualifica di associato, non si rende più necessario presentare annualmente la domanda di adesione salvo variazioni dei dati precedentemente comunicati.

L'appartenenza degli Associati ordinari ed atleti all'associazione ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata ad ogni scadenza, salvo il diritto di recesso dell'associato da esercitarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Consiglio Direttivo, o un suo delegato, provvede alla formalizzazione delle domande di adesione.

Il giudizio è insindacabile e contro la decisione non è ammesso appello. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni e la delibera non può essere impugnata.

Sono ammessi alle attività svolte dall'associazione anche i minori. In tal caso la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli



effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato. I diritti/doveri dei minori saranno esercitati da chi ne ha la patria potestà, compreso il diritto di voto.

Art. 8 - Obblighi, diritti e doveri

Tutti gli associati godono dei principi di uguaglianza dei diritti nell'elettività delle cariche e nell'approvazione del rendiconto.

Tutti i soci godono del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione; è comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono mai rivalutabili né ripetibili, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

Gli associati in regola con la quota associativa annua hanno diritto di:

- partecipare all'attività dell'associazione e a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
- frequentare i locali sociali secondo le norme dettate dal regolamento.

I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.

I Soci hanno l'obbligo:

- a) di mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri Soci e di osservare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine;
- b) di versare, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, la Quota Associativa annua;
- c) di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione, nonché quelli del C.O.N.I. ed eventualmente del C.I.P. e/o Enti affilianti, degli organismi internazionali di riferimento, dalla stessa recepiti, e accettarli come personalmente cogenti.
- d) accettare le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) difendere il buon nome della società.

I Soci non vantano alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell'Associazione

Le eventuali prestazioni rese all'associazione da parte degli aderenti sono prevalentemente a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 9 - Decadenza dei Soci

Gli associati possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
- si rendono morosi nel pagamento delle quote;
- arrecano, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

Le decisioni in merito alle radiazioni o alle espulsioni spettano al Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde:

- per dimissioni;
- per il mancato pagamento delle quote sociali annuali con ritardo superiore a tre mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti da oltre tre mesi dell'esercizio finanziario comporta la radiazione degli associati inadempiente, su delibera del Consiglio Direttivo. Gli associati che, a seguito d'invito scritto, non provvedano entro trenta giorni successivi alla comunicazione, al pagamento di quanto intimato, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; lo stesso può deliberare la radiazione dell'associato inadempiente. Potrà inoltre adire le vie legali per il recupero di quanto dovuto dall'associato.
- per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per azioni ritenute disonorevoli o per condotta che costituisca ostacolo al buon andamento della società. Detto provvedimento di radiazione dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata.

Gli associati dimissionari o dimissionati per morosità potranno essere riammessi alle condizioni e con le formalità previste dallo statuto, previo versamento delle quote arretrate.

Gli associati, che per la prima volta, sono radiati per morosità potranno presentare domanda di riammissione pagando le quote arretrate e correnti.

Gli associati radiati o espulsi potranno ricorrere contro tali al Giuri d'Onore.

L'associato che cessa di appartenere all'Associazione per qualsiasi motivo, ha l'obbligo di rendere tutto quanto avesse in consegna di proprietà dell'Associazione.

In caso di cessazione del rapporto associativo, nessun onere dovrà gravare sull'associato recedente, il quale dovrà però provvedere al versamento di quanto ancora dovuto.


Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non ha diritto al rimborso della quota pagata né ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

A carico degli associati possono essere adottati, oltre la radiazione, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonizione;
- sospensione dalla frequenza dei locali sociali e dalle cariche sociali a tempo indeterminato.

Tali provvedimenti disciplinari vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.



Gli associati, che a seguito di invito scritto non provvedano nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei debiti scaduti, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

Art. 11 – Tesserati

L'Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall'Associazione previo pagamento di contributo supplementivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti.

Tali soggetti, qualora l'ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati all'Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione, secondo gli status previsti dall'ente sportivo (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).

I Tesserati dell'Associazione ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'ente sportivo.

Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'ente sportivo di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

L'Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.

I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'ente sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.

I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e/o Enti affilianti, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P.

La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

Art. 12 – Tesserati minorenni

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui

agli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

Art. 13 - Qualifiche onorarie

L'assemblea dei soci può nominare un Presidente onorario, scelto fra i Past-president dell'associazione, e soci Onorari tra gli associati, in riconoscimento di eccezionali meriti acquisiti nella promozione dei valori sportivi.

La nomina a Presidente e ad associato Onorario è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

Il Presidente onorario può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo.

Il Presidente onorario e i Soci onorari non hanno diritto di voto nell'assemblea.

Art. 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) Il Presidente
- 2) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria)
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) L'Organo di Revisione, se costituito
- 5) Il Giuri d'Onore

Tutte le cariche sono elettive e onorarie e durano anni 4, salvo diversa deliberazione presa dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

I componenti degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicano più l'attività associativa inerente la loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca deve essere deliberata dall'assemblea dei soci

Art. 15 - L'Assemblea generale

L'Assemblea Generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea si convoca su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta dell'organo di revisione o da 1/10 degli associati.



La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta, oltre che con l'affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali della sede sociale e/o in quelli diversi ove si svolgono le attività associative, anche con invito scritto o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare gli associati, almeno 15 giorni prima, indicando anche l'ordine del giorno.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'Assemblea generale rappresenta la totalità degli associati in regola con il pagamento della quota annua associativa. Le delibere prese a norma di legge e del presente statuto sono vincolanti per tutti gli associati. È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza in audio videoconferenza o in sola audio conferenza a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consigliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenuti nella discussione visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente con funzioni vicarie, in caso di impedimento del primo. Nell'Assemblea elettiva, se il Presidente uscente è candidato, questa deve essere presieduta dal Vice Presidente; nel caso in cui fossero entrambi candidati l'Assemblea verrà presieduta da un suo componente non candidato, da eleggersi in apertura dei lavori per alzata di mano e a maggioranza semplice. Con eguale votazione l'Assemblea nomina comunque un Vice Presidente ed un Segretario nonché, nelle assemblee elettive, il Collegio degli Scrutatori composto da almeno tre membri, per il controllo della legittimazione dei votanti e per l'ammissione per le votazioni, la validità dei voti e dei risultati elettorali.

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e/o straordinarie dell'associazione gli associati che siano in regola con i pagamenti dovuti all'associazione e sono associati da almeno sei mesi.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio purché munito di delega scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente.

Le votazioni si svolgono in forma palese per alzata di mano salvo diversa decisione presa a maggioranza dall'assemblea ad eccezione della votazione che abbia ad oggetto una situazione di carattere personale o il rinnovo delle cariche elettive. Le elezioni di tutte le cariche sociali devono avvenire separatamente e con scrutinio segreto, anche in presenza di candidature uniche o strettamente sufficienti. Nel caso di più

candidature, prima della votazione deve essere garantito al/alla candidato/a che ne faccia richiesta il diritto di intervento.

Potranno inoltre avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo degli associati presenti con diritto di voto.

Hanno validità le deliberazioni approvate con numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti, ad eccezione della deliberazione di scioglimento dell'Associazione per la quale è sempre necessario il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 16 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee in seduta ordinaria sono validamente costituite:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti comprese le deleghe aventi diritto al voto e iscritti nel libro degli associati almeno sei mesi prima dell'Assemblea,
- in seconda convocazione, ad almeno mezz'ora dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- approvare annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene sottoporre e su quelle proposte dagli associati. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- eleggere gli organi dell'ente;
- Attivare i regolamenti interni.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o entro 30 giorni dalla domanda scritta della maggioranza dei Consiglieri o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione Statuto e le sue modificazioni;

- scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e devoluzione del suo patrimonio;
- revoca del Presidente e dei membri degli organi sociali;
- questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
- compravendita immobiliare
- su quanto ad essa demandato per legge.

Le assemblee in seduta straordinaria sono validamente costituite:

- in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, comprese le deleghe;
- in seconda convocazione, ad almeno mezz'ora dalla prima, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; comprese le deleghe.
- in terza convocazione, da tenersi dopo almeno tre giorni dalla precedente, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea dei soci composto da un numero minimo di 3 secondo delibera assembleare, i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'accettazione di carica, eleggeranno al loro interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata dello stesso. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra, fino ad un massimo di 1/3, nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti. Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, in numero tale da superare il 50% dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino al rinnovo delle cariche.

Le prestazioni di tutti i Dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, potranno essere rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio e dai collaboratori nell'espletamento di specifici incarichi a loro conferiti dal Consiglio stesso.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Al Consiglio Direttivo sono dovute tutte le questioni riguardanti la vita dell'Associazione. Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- determina l'ammontare delle quote associative, annuali e straordinarie;
- convoca l'Assemblea;
- esegue le delibere dell'Assemblea;

- emana, se necessario, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
- approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali Volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 e s.m.i. in materia di lavoro sportivo;
- nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- prende i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- può conferire delega ad un consigliere per la valutazione delle domande di adesione presentate;
- può nominare i soggetti necessari per il buon andamento della attività associativa quali, ad esempio, dipendenti, collaboratori, istruttori, consulenti terminandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spese,

Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, essa deve essere fatta, con invito scritto o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare i componenti il consiglio almeno cinque giorni prima, indicando anche l'ordine del giorno.

In deroga al metodo collegiale, è consentito che i membri del consiglio direttivo esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza in audio videoconferenza o in sola audio conferenza a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- sia possibile per tutti i partecipanti intervenuti nella discussione visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno e sempre che siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o dal sostituto. Le riunioni e le relative delibere saranno riportate su un apposito verbale a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o un terzo dei consiglieri lo richieda.

I componenti il Consiglio Direttivo che saranno assenti in tre riunioni consecutive senza giustificati motivi saranno considerati dimissionarie verranno sostituiti dal primo dei non eletti così pure in caso di dimissioni, decesso, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione. I consiglieri cooptati scadranno unitamente agli altri consiglieri.

Quando venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci entro 30 giorni per la nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può essere sciolto anticipatamente:

- per dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti;
- su richiesta del Presidente approvata con maggioranza assoluta dallo stesso Consiglio Direttivo;

In caso di rinnovo del Consiglio Direttivo, il consiglio uscente deve consegnare al subentrante un rendiconto aggiornato, la situazione patrimoniale con il dettaglio dei debiti e crediti, l'inventario, i dichiarativi fiscali e comunque tutta la documentazione civilistica e fiscale dell'associazione degli ultimi dieci anni.

Tutti i componenti il Consiglio sono tenuti alla massima segretezza sulle decisioni consiliari. Solo il consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno o conveniente dare pubblicità.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle Quote associative, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione / Ente di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo si acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affiliati.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con facoltà di delega, può aprire c/c bancari intestati all'associazione e disporre dei fondi liquidi.

Tutte le spese eccedenti il bilancio preventivo su proposta del Consiglio Direttivo, dovranno essere singolarmente discusse ed approvate dal Presidente, che di conseguenza ne assume la responsabilità.

Coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell'attività; adotta tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza necessari per l'espletamento dell'attività sociale.

Il Presidente può conferire in tutto o in parte i suoi poteri al Vice Presidente o, in caso di inadempimento di questi, ad uno o più Consiglieri.

Dirige le sedute del Consiglio Direttivo e contribuisce alle sue deliberazioni con voto pari a quello dei consiglieri. La proposta sostenuta dal voto del Presidente s'intende approvata quando abbia complessivamente ottenuto l'adesione della metà dei presenti alla riunione.

Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne -per iscritto- tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, competente ad esprimersi -a maggioranza- circa l'accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subentrante da parte dell'Assemblea dei soci. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

La nomina del Presidente può essere revocata per gravi motivi su unanime decisione dei consiglieri. In tale ipotesi ed in caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del nuovo Presidente. Fino alla nuova elezione il Presidente sarà sostituito provvisoriamente dal Vice Presidente.

Art. 20 – Vice Presidente

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 21 – Segretario e Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

In caso di mancata nomina del tesoriere, il segretario:

- redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- redige le note e le comunicazioni, cura la corrispondenza conservandone copia;
- tiene il libro degli associati;
- tiene la cassa dell'Associazione e gli eventuali libri sociali;
- tiene l'inventario delle attrezzature di proprietà o in dotazione;



- cura la gestione della contabilità dell'ente provvedendo agli incassi e pagamenti e tiene l'inventario delle attrezzature di proprietà o in dotazione.

Qualora le due cariche siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere alla nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Le attribuzioni e gli uffici che ad esso fanno capo sono precisati dal regolamento interno.

Il Tesoriere provvede:

- all'esenzione delle entrate e alla tenuta dei documenti contabili;
- alla conservazione delle attività sociali ed all'organizzazione delle spese su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci;
- alla materiale compilazione dei bilanci.

Art. 22 - Obblighi di comunicazione

La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'ente sportivo.

Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

Art. 23 - Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.

In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 31 agosto 2024.

Art. 24 – Patrimonio

Il Patrimonio consiste in tutti i beni che, a qualsiasi titolo, siano diventati di proprietà dell'Associazione. In esso confluiscono le quote sociali e i contributi che gli associati sono tenuti a versare, oltre ad eventuali elargizioni degli associati, dei terzi e di enti pubblici e privati e da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il fondo comune.

In particolare, i mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle Quote associative annuali ed eventuali contributi suppletivi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

Le entrate sono costituite da:

- 1) quote e contributi versati dagli associati;
- 2) eventuali contributi di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- 3) eventuali elargizioni, donazioni, lasciti di associati o di terzi o qualsiasi altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale;
- 4) le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, le entrate relative ad attività dipendenti da convenzioni e contratti ed i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'associazione;
- 5) attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive;
- 6) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'associazione per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Tra esse anche quelle derivanti da eventuali attività di natura commerciale, aventi carattere strumentale per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
- dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;
- dal materiale attrezzi ed indumenti;
- da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
- dalle donazioni, lasciti e successioni.



Art. 25 - Esercizio Finanziario - Rendiconto

L'esercizio finanziario va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo ed i relativi bilanci preventivi e rendiconti economico-finanziari devono essere approvati dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

L'Associazione redige e tiene regolarmente il Rendiconto economico-finanziario.

Il Rendiconto economico finanziario dovrà comprendere:

- a) la situazione patrimoniale;
- b) il conto della gestione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto da cui risultino le finalità, le spese sostenute e le entrate ricevute nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del Rendiconto stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione

L'Associazione destina eventuali avanzi di gestione e/o utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii.

L'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non comporta l'obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Art. 27 - Organo di controllo

L'Assemblea Ordinaria, se lo ritiene necessario o se imposto dalla legge, nomina un Revisore dei Conti o un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora eletto, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti anche fra non associati, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio, i suoi componenti sono rieleggibili.

I revisori vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il Rendiconto annuale da presentare all'Assemblea dei soci. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assemblea senza diritto di voto.

Art. 28 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati aventi diritto al voto.

La relativa delibera deve essere approvata da almeno i 2/3 degli aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione, con almeno il 50% +1 degli aventi diritto di voto.

Art. 29 – Lavoratori e Volontari

Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. In ogni caso, si rinvia per le figure di lavoratore sportivo a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all'art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'Associazione può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente nella misura delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, se non tesserati, in capo all'Associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2021.



Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione provvederà a comunicare, secondo la normativa vigente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative. L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 30 – Disciplina Transitoria

L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. e/o Enti affilianti, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.

Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.

Art. 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Tra le cause di scioglimento:

- per esaurimento del patrimonio sociale;
- per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori scelti anche fra non associati.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organi di appartenenza.

Il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo in carica al momento dello scioglimento o estinzione dell'Ente sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto, mentre la destinazione dell'eventuale residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive analoghe o direttamente agli enti sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 - Giurì D'Onore

Gli associati s'impegnano a non aderire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le eventuali controversie di qualsiasi natura o genere che dovessero sorgere tra associati, fra gli associati e l'Associazione, loro eredi ed aventi causa, sono sottoposte obbligatoriamente al giudizio di un Giurì d'Onore, costituito da tre membri, di cui due scelti da ciascuna delle parti ed un terzo che ne assume la presidenza, indicato dai primi due entro trenta giorni dalla loro nomina. In caso una parte non provveda alla nomina del proprio arbitro, la controversia sarà considerata abbandonata dall'inadempiente.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, provvederà a tale nomina il Delegato Provinciale Coni. Ai Giurì d'Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per l'associato inadempiente. La sanzione della radiazione dall'Associazione.

Il lodo dovrà essere emesso entro novanta giorni dalla costituzione del Giurì, con possibilità, se necessario, di una proroga di giorni trenta.

Art. 33 - Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psicofisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.



Art. 34 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nell'Assemblea Generale dei Soci del 04/12/2023.

Brescia, 04/12/2023

Il Segretario



Il Presidente

IL PRESIDENTE
Giorgio Majorana



Associazione D.L.

STATIONARY &
NON-STEADY STATE

